



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "N. Nicolini"

TOLLO (CH) - VIA CASALE FELIZZI SNC – Tel. 0871. 961126 - 961587

Email: chic81300t@istruzione.it – Pec: chic81300t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocomprensivotollo.edu.it

Cod. Mecc. CHIC81300T – Cod. Fisc. 80003000694

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

(art. 39, par. 1, del RGPD)

I.C. "N.NICOLINI"-TOLLO Prot. 0004514 del 27/12/2019 06 (Uscita)
--

CIG: Z102B5F677.

TRA

L'Istituto Comprensivo di Tollo, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Rosanna D'Aversa Dirigente Scolastico, nata ad Ortona CH il 18/02/1961 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale "N. Nicolini" di Tollo, in Via Casale Felizzi snc, 2 66010 TOLLO CH codice fiscale 80003000694, codice meccanografico CHIC81300T;

E

Lo **Studio Lombardi Lucio** (LMBLCU63T27D643C), nella qualità del suo titolare Lucio Lombardi – Privacy & Antiriciclaggio – Via B. Croce, 85/E – Foggia – P.Iva 03322920715;

PREMESSO

- il D.M. P.I. n. 44 del 1° 02.2001, art. 40;
- il D.M. 29/9/1998 n° 382;
- l'art. 7 del D.lgs 30.3.2001, n° 165;
- che nell'ambito dell'Istituzioni Scolastica il personale in servizio non è in possesso delle competenze e dei requisiti necessari;
- che l'*Istituto*, nell'ambito delle sue peculiari attività, gestisce dati personali comuni e sensibili di soggetti diversi e a vario titolo;
- che a tali soggetti è riconosciuto il diritto alla protezione dei propri dati personali secondo le norme sancite dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (**Codice Privacy**) e, dal prossimo 25 maggio, dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (**RGPD**) **UE 679 del 27 aprile 2016**;
- che l'*Istituto*, in qualità di Ente pubblico non economico, è soggetto alle norme stabilite dal nuovo Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (**RGPD**) **UE 679 del 27 aprile 2016**, tra le quali vi è l'obbligo alla individuazione e nomina di un Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) - (Art. 37-39);
- la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4513 del 27/12/2019, di acquisto del servizio, mediante affidamento diretto, allo Studio tecnico "Lombardi Lucio" di Foggia, di responsabile in materia di Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati (**RGPD**) **UE 679 del 27 aprile 2016**;
- la disponibilità di bilancio, Programma Annuale e. f. 2020 Attività A01;
- l'art. 36 del D. Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n. 50/2016" che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a € 40.000 ,00;

- il regolamento per le attività negoziali deliberato dal Consiglio d'Istituto, nel quale è stato fissato il limite di spesa per l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dal D. I. 129/2018;
- che lo **Studio Lombardi Lucio**, nella persona del suo titolare, possiede idonei requisiti per ricoprire l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP);
- considerato congruo, efficace ed economico affidare la fornitura del servizio DPO allo Studio Lombardi Lucio, il cui titolare ha già ricoperto tale incarico nell'a.s. 2018/19;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1) **Premesse.**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) **Oggetto del Contratto.**

Considerato che l'Istituto Scolastico è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD; all'esito dell'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ha ritenuto che lo **Studio Lombardi Lucio** sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare come previsto dal Regolamento, affida il servizio di DPO allo Studio Lombardi Lucio.

Lo **Studio Lombardi Lucio** dopo aver considerato le peculiarità della struttura organizzativa preposta al trattamento dei dati personali, si obbliga a svolgere in favore dell'*Istituto*, che accetta di riceverli, i servizi di seguito elencati:

Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO)

Lo **Studio Lombardi Lucio**, in persona del titolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) Redazione dei modelli relativi a "informativa/consenso", lettere di incarico, riservatezza e certificazioni di conformità;
- g) Fornitura e compilazione del Registro dei trattamenti e del Registro delle violazioni (data breach).

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall' Istituto.

L'Istituto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse informatiche per l'effettuazione di controlli o verifiche sulla corretta gestione dei sistemi di sicurezza;
- b) consentire al RPD l'accesso ai locali ed uffici in cui i dati vengono trattati;
- c) consentire al RPD di verificare la correttezza delle procedure di trattamento eseguite dagli incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;
- d) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

3) Durata del contratto.

Il presente incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà alla medesima data dell'anno successivo.

4) Compenso e liquidazione.

Il compenso è così stabilito in: **euro 780,00** (Settecentootanta/00) **TOTALE omnicomprendivo.**

La liquidazione avverrà mediante bonifico bancario a favore del contraente e previo ricevimento di fattura elettronica, codice univoco **UFV3AU**, in due soluzioni e dopo la sottoscrizione del presente contratto.

5) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

- punto 1 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e successive modifiche;

- punto 2 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo - della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6) Art. 6 - Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

7) Spese di registrazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

8) Art. 8 - Responsabilità

Il contraente si impegna a garantire la propria copertura assicurativa per la Responsabilità Civile e infortuni che possono accadere durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

9) Controversie.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del tribunale di Chieti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Contraente

Studio Lombardi Lucio

Il Dirigente Scolastico

Rosanna D'AVERSA